

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro delle Finanze
(FORMICA)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(BATTAGLIA)

col Ministro del Commercio con l'Estero
(RUGGIERO)

col Ministro delle Partecipazioni Statali
(FRACANZANI)

e col Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie
(ROMITA)

(V. Stampato Camera n. 5028)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 aprile 1991

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 aprile 1991*

Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica tunisina, la Repubblica libanese, lo Stato di Israele, la Repubblica araba siriana dall'altro, e dei secondi protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda, la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia dall'altro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles rispettivamente il 26 maggio 1987, il 25 giugno 1987, il 15 dicembre 1987, il 16 giugno 1988, il 25 luglio 1989, il 25 luglio 1989 ed il 26 luglio 1989

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali:

a) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica tunisina dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 26 maggio 1987;

b) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica libanese dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1987;

c) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e lo Stato di Israele dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 1987;

d) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica araba siriana dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 16 giugno 1988;

e) secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 25 luglio 1989;

f) secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Confederazione Svizzera dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 25 luglio 1989;

g) secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 26 luglio 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto da ciascuno dei protocolli stessi.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA REPUBBLICA TUNISINA
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA
E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

da un lato, e

LA REPUBBLICA TUNISINA,

dall'altro.

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica tunisina, firmato a Tunisi il 25 aprile 1976, qui di seguito denominato "accordo",

VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, in data 1° gennaio 1986,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e

DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO

ARTICOLO 1

Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.

TITOLO I.**ADEGUAMENTI****ARTICOLO 2.**

1. Il testo dell'accordo, compresi l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché la dichiarazione allegata all'atto finale, redatti in lingua spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.

2. I prodotti di cui all'accordo, originari della Tunisia, quando vengono importati nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla fruiscono, a tutti gli effetti, dello stesso regime doganale, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata nelle isole Canarie applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità.

3. La Repubblica tunisina concede alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso paese.

TITOLO II**MISURE TRANSITORIE****ARTICOLO 3**

1. Per i prodotti di cui all'accordo, il Regno di Spagna procede al disarmo dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie della Tunisia, secondo il seguente scadenario :

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35,0 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10,0 % del dazio di base ;
- l'ultima riduzione, del 10 %, viene effettuata il 1° gennaio 1993.

2. Il dazio di base sul quale devono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 è il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1985 dal Regno di Spagna nei confronti della Comunità.

3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 4

1. Per i prodotti di cui all'accordo, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali all'importazioni dei prodotti originari della Tunisia, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo.

2. In deroga al paragrafo 1, per il prodotto di cui al paragrafo 3, la Repubblica portoghese procede al disarmo dei dazi doganali all'importazioni originarie della Tunisia, secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 65,0 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 50,0 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 40,0 % del dazio di base ;

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 30.0 % del dazio di base ;
- le due ultime riduzioni, ciascuna del 15 %, vengono operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993.

3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese è del 20 %.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo : ex B. altre lamiere : IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie : ex d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) (CECA) : - rivestite di cloruro di polivinile

4. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 5

Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con la Tunisia, sono progressivamente abolite secondo il seguente scadenario :

- a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei container) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback") è ridotta allo 0,2 % al 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988 ;
- b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per il consumo è ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989, allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.

ARTICOLO 6

Se il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi o delle tasse di cui agli articoli 3 e 4, applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresì, nella medesima percentuale, i dazi o le tasse applicabili ai prodotti originari della Tunisia.

TITOLO III**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI****ARTICOLO 7**

Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

ARTICOLO 8

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 9

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure suddette ad opera delle parti contraenti.

All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.

ARTICOLO 10.

Il presente protocollo è redatto, in duplice copia, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca, e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei maggio millenovecento-ottantasette.

PROTOCOLLO

**ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA REPUBBLICA LIBANESE
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'**

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

da un lato, e

LA REPUBBLICA TUNISINA,

dall'altro,

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica libanese, firmato a Bruxelles il 3 maggio 1977, di seguito denominato "accordo",

VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, in data 1° gennaio 1986,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e

DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :

ARTICOLO 1

Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.

TITOLO I

ADEGUAMENTI

ARTICOLO 2

1. Il testo dell'accordo, l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché la dichiarazione allegata all'atto finale, redatti nelle lingue spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.

2. I prodotti di cui all'accordo, originari del Libano, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla fruiscono, a tutti gli effetti, dello stesso regime doganale, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata nelle isole Canarie, applicato ai prodotti originari del territorio della Comunità.

3. La Repubblica libanese concede alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso paese.

TITOLO II

MISURE TRANSITORIE

ARTICOLO 3

1. Per i prodotti di cui all'accordo, il Regno di Spagna procede al disarmo dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie del Libano, secondo il seguente scadenziario :

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90,0 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base ;

- + il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35,0 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10,0 % del dazio di base ;
- l'ultima riduzione, del 10 %, viene effettuata il 1° gennaio 1993.

2. Il dazio di base sul quale devono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 è il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1985 dal Regno di Spagna nei confronti della Comunità.

3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 4

1. Per i prodotti di cui all'accordo, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali relativi alle importazioni dei prodotti originari del Libano, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo.

2. In deroga al paragrafo 1, per il prodotto di cui al paragrafo 3, la Repubblica portoghese procede al disarmo dei dazi doganali relativi alle importazioni originarie del Libano, secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90,0 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto all'80,0 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 65,0 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 50,0 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 40,0 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 30,0 % del dazio di base ;
- le due ultime riduzioni, ciascuna del 15 %, vengono operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993.

3. Per il prodotto qui di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese è del 20 % :

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo : ex B. altre lamiere : IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie : ex d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) (CECA) : - rivestite di cloruro di polivinile

4. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 5

Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con il Libano, sono progressivamente abolite secondo il seguente scadenario :

- a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei container) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback"), è ridotta allo 0,2 % il 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988 ;
- b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per il consumo è ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989, ridotta allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.

ARTICOLO 6

Se il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi o delle tasse di cui agli articoli 3 e 4, applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresì, nella medesima percentuale, i dazi o le tasse applicabili ai prodotti originari del Libano.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 7

Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

ARTICOLO 8

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 9

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure suddette ad opera delle parti contraenti.

All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.

ARTICOLO 10

Il presente protocollo è redatto, in duplice copia, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque giugno millenovecento-ottantasette.

DICHIARAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEI CITTADINI TEDESCHI

Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

**DICHIARAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI A BERLINO**

I protocolli si applicano anche al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi, dall'entrata in vigore dei protocolli, una dichiarazione contraria.


X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

De voorgaande tekst is het eensluidend afschrift van het Protocol bij de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Libanese Republiek in verband met de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Gemeenschap ondertekend te Brussel op negen juli negentienhonderd zevententachtig en nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.

O texto que precede é uma cópia autenticada do Protocolo ao Acordo entre os Estados-membros da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e a República Libanesa na sequência da adesão do Reino de Espanha e da República Portuguesa à Comunidade assinado em Bruxelas em nove de Julho de mil novecentos e oitenta e sete e depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.

Bruselas,	15	de julio de	1987
Bruxelles, den	15.	juli	1987
Brüssel, den	15.	Juli	1987
Βρυξέλλες,	15	Ιουλίου	1987
Brussels,	15	July	1987
Bruxelles, le	15	juillet	1987
Bruxelles, addi'	15	luglio	1987
Brüssel,	15	juli	1987
Bruxelas, em	15	de Julho de	1987

El Secretario General
 del Consejo de las Comunidades Europeas
 Generalsekretären
 for Rådet for De europæiske Fællesskaber
 Der Generalsekretär
 des Rates der Europäischen Gemeinschaften
 Ο Γενικός Γραμματέας
 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
 The Secretary-General
 of the Council of the European Communities
 Le Secrétaire général
 du Conseil des Communautés européennes
 Il Segretario Generale
 del Consiglio delle Comunità Europee
 De Secretaris-Generaal
 van de Raad der Europese Gemeenschappen
 O Secretário-Geral
 do Conselho das Comunidades Europeias



PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LO STATO D'ISRAELE
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA
E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

da un lato, e

LO STATO D'ISRAELE,

dall'altro,

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e lo Stato d'Israele, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1975, qui di seguito denominato "accordo",

VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, in data 1° gennaio 1986,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e

DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :

ARTICOLO 1

Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.

TITOLO I**ADEGUAMENTI****ARTICOLO 2**

1. Il testo dell'accordo, compresi l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché la dichiarazione allegata all'atto finale, redatti in lingua spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.

2. I prodotti di cui all'accordo, originari d'Israele, quando vengono importati nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla fruiscono, a tutti gli effetti, dello stesso regime doganale, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata nelle isole Canarie, applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità.

3. Lo Stato d'Israele concede alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso paese.

TITOLO II**MISURE TRANSITORIE****ARTICOLO 3**

1. Per i prodotti di cui all'accordo, il Regno di Spagna procede al disarmo dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie d'Israele, secondo il seguente scadenziario :

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35,0 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10,0 % del dazio di base ;
- l'ultima riduzione, del 10 %, viene effettuata il 1° gennaio 1993.

2. Il dazio di base sul quale devono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 è il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1985 dal Regno di Spagna nei confronti della Comunità.

3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 4

1. Per i prodotti di cui all'accordo, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali all'importazioni dei prodotti originari d'Israele, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo.

2. In deroga al paragrafo 1, per il prodotto di cui al paragrafo 3, la Repubblica portoghese procede al disarmo dei dazi doganali all'importazioni originarie d'Israele, secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 65,0 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 50,0 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 40,0 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 30,0 % del dazio di base ;
- le due ultime riduzioni, ciascuna del 15 %, vengono operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993.

3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese è del 20 %.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo : ex B. altre lamiere : IV: placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie : ex d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) (CECA) : - rivestite di cloruro di polivinile

4. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 5

Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con Israele, sono progressivamente abolite secondo il seguente scadenario :

- a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei container) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback") è ridotta allo 0,2 % al 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988 ;
- b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per il consumo è ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989, allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.

ARTICOLO 6

Se il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi o delle tasse di cui agli articoli 3 e 4, applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresì, nella medesima percentuale, i dazi o le tasse applicabili ai prodotti originari d'Israele.

TITOLO III**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI****ARTICOLO 7**

Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

ARTICOLO 8

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 9

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure suddette ad opera delle parti contraenti.

All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.

ARTICOLO 10

Il presente protocollo è redatto, in duplice copia, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì quindici dicembre millenovecento-ottantasette.

PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA REPUBBLICA ARABA SIRIANA
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

da un lato, e

LA REPUBBLICA ARABA SIRIANA,

dall'altro,

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba siriana, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, di seguito denominato "accordo",

VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, in data 1° gennaio 1986,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e

DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :

ARTICOLO 1

Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.

TITOLO I

ADEGUAMENTI

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo, l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché la dichiarazione allegata all'atto finale, redatti nelle lingue spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.

2. I prodotti di cui all'accordo, originari della Siria, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla fruiscono, a tutti gli effetti, dello stesso regime doganale, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata nelle isole Canarie, applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità.

3. La Repubblica araba siriana concede alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie e di Ceuta o Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità.

TITOLO II

MISURE TRANSITORIE

ARTICOLO 3

1. Per i prodotti di cui all'accordo, il Regno di Spagna procede al disarmo dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie della Siria, secondo il seguente scadenzario:

- il 1° marzo 1966, ogni dazio è ridotto al 90,0 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1967, ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1968, ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1969, ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35,0 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10,0 % del dazio di base ;
- l'ultima riduzione, del 10 %, viene effettuata il 1° gennaio 1993.

2. Il dazio di base sul quale devono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 è il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1985 dal Regno di Spagna nei confronti della Comunità.

3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 4

1. Per i prodotti di cui all'accordo, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali relativi alle importazioni dei prodotti originari della Siria, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo.

2. In deroga al paragrafo 1, per il prodotto di cui al paragrafo 3, la Repubblica portoghese procede al disarmo dei dazi doganali relativi alle importazioni originarie della Siria, secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90,0 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto all'80,0 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 65,0 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 50,0 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 40,0 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 30,0 % del dazio di base ;
- le due ultime riduzioni, ciascuna del 15 %, vengono operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993.

3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese è del 20 %.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo : ex B. altre lamiere : IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie : ex d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) (CECA) : - rivestite di cloruro di polivinile

4. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 5

Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con la Siria, sono progressivamente abolite secondo il seguente scadenario :

- a) la **tassa dello 0,4 % ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei container) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback") è ridotta allo 0,2 % il 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988 ;**
- b) la **tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per il consumo è ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989, ridotta allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.**

ARTICOLO 6

Se il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi o delle tasse di cui agli articoli 3 e 4, applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresì, nella medesima percentuale, i dazi o le tasse applicabili ai prodotti originari della Siria.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 7

Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

ARTICOLO 8

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 9

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure suddette ad opera delle parti contraenti.

All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.

ARTICOLO 10

Il presente protocollo è redatto, in duplice copia, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

**DICHIARAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEI CITTADINI TEDESCHI**

Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

D/P/CECA/SY/1

**DICHIARAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI A BERLINO**

I protocolli si applicano anche al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dei protocolli, una dichiarazione contraria.

Fatto a Bruxelles, addì sedici giugno millenovecentottantotto.

SECONDO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA REPUBBLICA D'ISLANDA,
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA
REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
da un lato,

LA REPUBBLICA D'ISLANDA,

dall'altro,

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in appresso denominato "accordo", e il protocollo aggiuntivo all'accordo, firmato a Bruxelles il 14 luglio 1986, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee ;

CONSIDERANDO che una sospensione totale, da parte della Repubblica d'Islanda, dei dazi doganali sulle importazioni in provenienza dalla Spagna rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo faciliterebbe il commercio fra i due paesi ;

CONSIDERANDO che il protocollo aggiuntivo all'accordo non prevede che l'Islanda sospenda i dazi doganali applicabili alle merci importate dalla Spagna ;

CONSIDERANDO che nell'ambito degli scambi commerciali tra l'Islanda e il Portogallo non è necessario prendere ulteriori misure, in quanto i dazi sui prodotti rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo e importati in Islanda dal Portogallo sono stati già aboliti prima che questo paese aderisse alla Comunità,

HANNO DECISO di comune accordo di sospendere totalmente i dazi doganali sui prodotti rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo e importati in Islanda dalla Spagna e

DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :

ARTICOLO 1

La riscossione dei dazi doganali applicabili in Islanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo, ai prodotti importati dalla Spagna è totalmente sospesa.

ARTICOLO 2

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 3

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca, ad opera delle parti contraenti, dell'arvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e islandese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio
mille novecento quarantanove.

SECONDO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA
REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
da un lato,

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

dall'altro,

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in appresso denominato "accordo", e il protocollo aggiuntivo all'accordo, firmato a Bruxelles il 14 luglio 1986, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee :

CONSIDERANDO che una sospensione totale, da parte della Confederazione svizzera, dei dazi doganali sulle importazioni in provenienza dalla Spagna rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo faciliterebbe il commercio fra i due paesi :

CONSIDERANDO che il protocollo aggiuntivo all'accordo non prevede che la Svizzera sospenda i dazi doganali applicabili alle merci importate dalla Spagna :

CONSIDERANDO che nell'ambito degli scambi commerciali tra la Svizzera e il Portogallo non è necessario prendere ulteriori misure, in quanto i dazi sui prodotti rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo e importati in Svizzera dal Portogallo sono stati già aboliti prima che questo paese aderisse alla Comunità,

HANNO DECISO di comune accordo di sospendere totalmente i dazi doganali sui prodotti rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo e importati in Svizzera dalla Spagna e

DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :

ARTICOLO 1

La riscossione dei dazi doganali applicabili in Svizzera, a norma dell'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo, ai prodotti importati dalla Spagna è totalmente sospesa.

ARTICOLO 2

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 3

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca, ad opera delle parti contraenti, dell'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio millenovecentottantanove.

SECONDO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E
LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO,
E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DALL'ALTRO,
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA
REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA.

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e

LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

da un lato,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

dall'altro,

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia, dall'altro, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973, in appresso denominato "accordo", e il protocollo aggiuntivo all'accordo, firmato a Bruxelles il 14 luglio 1986, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee ;

CONSIDERANDO che una sospensione totale, da parte della Repubblica di Finlandia, dei dazi doganali sulle importazioni in provenienza dalla Spagna rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo faciliterebbe il commercio fra i due paesi ;

CONSIDERANDO che il protocollo aggiuntivo all'accordo non prevede che la Finlandia sospenda i dazi doganali applicabili alle merci importate dalla Spagna ;

CONSIDERANDO che nell'ambito degli scambi commerciali tra la Finlandia e il Portogallo non è necessario prendere ulteriori misure, in quanto i dazi sui prodotti rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo e importati in Finlandia dal Portogallo sono stati già aboliti prima che questo paese aderisse alla Comunità,

HANNO DECISO di comune accordo di sospendere totalmente i dazi doganali sui prodotti rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo e importati in Finlandia dalla Spagna e

DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :

ARTICOLO 1

La riscossione dei dazi doganali applicabili in Finlandia, a norma dell'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo, ai prodotti importati dalla Spagna è totalmente sospesa.

ARTICOLO 2

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 3

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca, ad opera delle parti contraenti, dell'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e finlandese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei luglio
mille novecentottantanove.
